

Legge 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 6 marzo 1968

Titolo I

Disposizioni generali

ART. 1¹

Norme generali

1. I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
4. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.
5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
6. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti².

ART. 2³

Numero dei consiglieri regionali – Ripartizione tra le circoscrizioni

1. Il consiglio regionale è composto:
di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
di 30 membri nelle altre regioni.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

¹ Si vedano anche l'art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*), e l'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni*).

² Limite di popolazione così modificato in applicazione ora degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

³ A norma dell'art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, "quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali, concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni", mentre, in base allo stesso art. 1, comma 3, primo periodo, "un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti" della medesima legge n. 43.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

ART. 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione

1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.
2. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.
3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data dell'elezione.
4. Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.
5. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.
6. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
7. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della regione.

Titolo II

Elettorato – Ineleggibilità - Incompatibilità

ART. 4

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termine delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione⁴.
2. *Abrogato*⁵

ART. 5⁶

Cause di ineleggibilità

Abrogato

ART. 6

Cause di incompatibilità

Abrogato

⁴ Comma così sostituito dall'art. 19 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

⁵ Comma che prevedeva i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere; esso è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 8), della legge 23 aprile 1981, n. 154, il cui art. 1 dispone che "sono eleggibili a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione". Per completezza si rammenta che l'art. 274, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha abrogato la legge 23 aprile 1981, n. 154 "fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali".

⁶ Gli articoli 5, 6 e 7 sono stati abrogati dall'art. 10, primo comma, n. 8), della legge 23 aprile 1981, n. 154.

ART. 7

Cause di decadenza

Abrogato

Titolo III

Procedimento elettorale

ART. 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.
2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.
4. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
5. Per il Molise l'ufficio centrale regionale è costituito presso il Tribunale di Campobasso⁷.

ART. 9⁸

Liste di candidati

1. Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20⁹.
2. Le liste devono essere presentate:
 - a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
 - b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
 - c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
 - d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti¹⁰.
3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo

⁷ Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è stata istituita la Corte d'appello di Campobasso.

⁸ L'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ha esteso l'applicabilità dell'art. 9 della presente legge anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi.

⁹ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

¹⁰ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 271. Inoltre la lettera d) è stata così ancora modificata dall'art. 1, comma 7, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto¹¹.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore.

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

8. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati:

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore¹². Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55¹³;

3) ¹⁴il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi¹⁵.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio o presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ART. 10

¹¹ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

¹² Le autorità alle quali è attribuito ora il potere di autenticare le sottoscrizioni sono specificamente elencate nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

¹³ Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*).

¹⁴ A questo punto del testo originario erano contenute le parole "il certificato di nascita o documento equipollente ed", abrogate dall'art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

¹⁵ Numero così sostituito dall'art. 11 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

Esame ed ammissione delle liste

Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 9, ottavo comma¹⁶;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 18^o¹⁷ anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. Contro le decisioni d'eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato, entro detto termine, a pena di decadenza nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

ART. 11¹⁸

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste

Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

¹⁶ Numero così sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

¹⁷ Parola così inserita in sostituzione dell'originaria parola "21^o", a norma dell'art. 1, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in base al quale sono eleggibili alla carica di consigliere regionale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione.

¹⁸ Le norme contenute nell'art. 11 si applicano anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi [art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati¹⁹;
 - 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
 - 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
 - 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.
 - 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
2. Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* [allegate alla presente legge]²⁰.

ART. 12

Norme speciali per gli elettori

1. Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico²¹, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

ART. 13²²

Voto di preferenza

1. L'elettore può manifestare una sola preferenza.

ART. 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

1. I presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

ART. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

¹⁹ Il numero 1), il numero 4) ed il numero 5) sono stati così sostituiti dall'art. 13, comma 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

²⁰ Le tabelle sono state successivamente abrogate e sostituite dalle tabelle A e B allegate al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1995, n. 68.

²¹ In particolare, l'art. 45 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinava l'ammissione al voto nei luoghi di cura, è stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; in materia, vige, ora, l'art. 10 del suddetto D.P.R. n. 299/2000.

²² Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 10, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - sarà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

3. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, *nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale*²³. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, per mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; *comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale*²⁴;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

²³ Le parole in corsivo sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

²⁴ Le parole in corsivo sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

4. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

6. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

7. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

8. L'ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, riceve gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

9. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

10. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

11. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

12. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi²⁵.

13. A tal fine effettua le seguenti operazioni²⁶:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale

²⁵ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43

²⁶ I commi 13, 14 e 15 sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto; il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria²⁷;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; *qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore*²⁸; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3) , secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento²⁹.

14. Nei casi in cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

15. Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti,

²⁷ Numero richiamato dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni*).

²⁸ Le parole in corsivo devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata [art. 5, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*)].

²⁹ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria è utilizzata per le eventuali surroghe di cui ai terzo comma dell'articolo 16.

16. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

17. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del consiglio regionale nella prima adunanza del consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale³⁰.

18. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

ART. 16

Surrogazioni

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

3. Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto³¹.

ART. 16-BIS³²

Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.

Titolo IV

Convalida degli eletti e contenzioso

³⁰ Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è stata istituita la Corte d'appello di Campobasso [si vedano, attualmente, l'art. 16 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), e successive modificazioni, nonché la tabella A allegata al medesimo decreto].

³¹ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

³² Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 12 gennaio 1994, n. 30 (*Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale*).

ART. 17

Convalida degli eletti

1. Al consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio per la immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. Il consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

ART. 18

Poteri del consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

*Abrogato*³³

ART. 19

Ricorsi

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del Governo.
3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

Titolo V

Disposizioni finali

ART. 20

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali

1. Nel caso la elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:
 - 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
 - 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale.
2. Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:
 - a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

³³ Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, ecc.*).

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

3. Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

ART. 21

Spese³⁴

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipate dai comuni e sono rimborsate dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

2. Nel caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con l'elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

3. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

Titolo VI

Disposizioni transitorie

*Omissis*³⁵

ALLEGATO A

*Omissis*³⁶

³⁴ Sulle spese si veda anche l'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), e successive modificazioni.

³⁵ Gli articoli da 22 a 26 hanno avuto applicazione solo in occasione della prima elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, che ha avuto luogo domenica 7 giugno 1970.

ALLEGATO B

Omissis

³⁶ Gli allegati A e B contenevano il modello delle parti interna ed esterna della scheda di votazione. Attualmente i modelli in vigore sono riportati nelle tabelle A e B allegate al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario ecc.), convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1995, n. 68, a norma dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.